



COMUNE DI OLZAI

Provincia di Nuoro

C.so V. Emanuele, 23 – 08020 OLZAI (Nu) - tel. 0784-55001, 0784.55246; fax 0784.55170
c.f. 80004790913; e-mail: info@comune.olzai.nu.it / PEC_protocollo@pec.comune.olzai.nu.it

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE n. 6 in data 16 agosto 2023 (Prot. n.2551/2023)

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente di chiusura temporanea al traffico pedonale e veicolare di un tratto stradale della Via Cambone con decorrenza dalla data del 17 agosto 2023 e fino alla messa in sicurezza della porzione di muro di cinta del giardino “*Carmelo Floris – S’Ortu e su Ponte*”

IL SINDACO

PREMESSO che l’Ufficio Tecnico ha accertato e comunicato all’esponente che il muro di cinta del giardino “*Carmelo Floris – S’Ortu e su Ponte*” nella porzione a confine con la Via Cambone (fronte Ufficio Postale) presenta problematiche a livello strutturale che richiedono interventi urgenti di consolidamento.

CONSIDERATO che il potenziale rischio di crolli ed il pericolo di eventuali danni, sia a persone che a cose, impone l’adozione di misure precauzionali volte a garantire le condizioni di sicurezza della strada.

DATO ATTO che esistono gli estremi per l’adozione di un provvedimento contingibile e urgente, in quanto l’immobile è adiacente ad una via di pubblico transito.

RICHIAMATI:

- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 8 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017 n. 48, recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”;
- il D.Lgs. n. 285/92 e successive modifiche e integrazioni.

CONSIDERATO che, in attesa dell’inizio e della fine dei lavori appare necessario emettere ordinanza di carattere contingibile e urgente, che disponga la chiusura al traffico del tratto stradale interessato al fine di scongiurare rischi per la pubblica incolumità.

RITENUTO altresì necessario portare a conoscenza dei cittadini il suddetto divieto, anche mediante l’installazione della relativa segnaletica stradale nei luoghi di cui in espositiva.

VISTO l’art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 7 del Codice della Strada, approvato con il D.L. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii., e delle norme sulla circolazione stradale, nonché il Regolamento di attuazione dello stesso Codice, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

ORDINA

Con decorrenza dal 17 agosto 2023 fino alla conclusione dei lavori edili di consolidamento della predetta porzione immobiliare:

La chiusura totale al traffico sia pedonale che veicolare, con divieto assoluto di transito, del tratto stradale della Via Cambone (ricompreso tra l’Ufficio Postale ed il muro di cinta del giardino “*Carmelo Floris – S’Ortu e su Ponte*”) e fino all’ingresso delle scalette che ricongiungono detta Via con la Via L. da Vinci

In tale tratto non è consentito il passaggio, né pedonale né tantomeno veicolare, per alcun motivo, ad esclusione dei mezzi e del personale incaricati delle operazioni di ristrutturazione e consolidamento del muro perimetrale..

Il tratto in questione dovrà essere adeguatamente segnalato e protetto e delimitato con barriere metalliche che impediscano fisicamente l’accesso.

DISPONE

- che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune e sul sito

istituzionale dell'Ente.

- che la stessa sia portata a conoscenza del pubblico anche mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali (art. 5 comma 3 e art. 21 del CDS) ed alla messa in opera ed alla conservazione in loco di tutta la segnaletica di cantiere, verticale e orizzontale, prevista dal vigente Codice della strada e relativo Regolamento di Esecuzione.

-che siano installati i segnali stradali in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche nel rispetto degli articoli 20 e 21 del DPR n. 495/92.

AVVERTE

che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D. Lgs 285/92 e ss. mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 295/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada).

Che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241 del 7 agosto 1990 contenente "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale aventi il TAR della Sardegna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Chiunque violi le norme contenute nella presente ordinanza è punito con le sanzioni previste dal vigente D.lgs. n. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni (vigente C.d.S.).

Eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico dei trasgressori che ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

L'inadempienza comporterà in ogni caso il ricorso all'azione penale ex art. 650 del Codice penale.

Questo Comune declina ogni responsabilità in ordine a danni a persone e/o cose derivanti dal mancato rispetto della presente ordinanza.

È dato incarico alla Polizia Locale e alla Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza, che viene trasmessa ai seguenti soggetti istituzionali, ognuno per quanto di competenza:

- Ufficio Tecnico del Comune di Olzai;
- Comando Stazione Carabinieri di Olzai;
- Prefettura di Nuoro;

Olzai, 16 agosto 2023

IL SINDACO
Maria Maddalena Agus